

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si individuano come:

- titolare: il comune di Villa Guardia, competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento e ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto, per il tramite della persona del Sindaco, quale suo legale rappresentante;
- responsabile: persona fisica individuata nella persona del Responsabile dell'Area Polizia locale;
- incaricato: persona fisica competente a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- interessato: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio comunale di Villa Guardia.

Art. 3 - Finalità del trattamento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal comune di Villa Guardia tramite la Polizia locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente coinvolto nel trattamento.

2. Il trattamento posto in essere dal titolare ha lo scopo di:

- prevenire atti vandalici;
- tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 della L. 38/09 e s.m.i.;
- rilevare infrazioni al codice della strada;
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

3. Le predette finalità, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Villa Guardia, sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D. Lvo n. 196/2003, del D.Lvo 267/2000, del D.P.R. 616/1977, della legge sull'ordinamento della Polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, del D.Lvo 285/1992, nonché dello statuto comunale e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere. Le immagini sono consultabili esclusivamente dal responsabile e dagli incaricati tramite accesso ad internet protetto da doppia password. I relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati. A maggior tutela di tutti gli interessati, non esistono monitor che trasmettano stabilmente le immagini.

Art. 5 – Sala di controllo

L'accesso alle immagini viene di norma effettuato presso l'ufficio della Polizia locale. Quest'ultimo è situato in un locale protetto dall'interno da una porta d'ingresso chiusa a chiave e dall'esterno da serrande inaccessibili anti-intrusione.

Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alle immagini.

1. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 7 e 8.
2. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di incaricati di indagini giudiziarie o di polizia o di personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema.
3. L'accesso alle immagini è consentito anche al Sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza locale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento dei dati da parte delle persone addette alle operazioni di manutenzione dell'impianto.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui l'accesso è autorizzato.

Art. 7 - Responsabile del trattamento

1. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Polizia locale.
2. E' onere del responsabile:
 - provvedere a individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - garantire il rispetto delle misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - evadere le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro quindici giorni dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 decreto legislativo 196/2003;
 - evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste stesse;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
 - provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dei dati raccolti per il tramite dei sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
 - ogni altra attività espressamente delegata dal titolare.

Art. 8 - Incaricati del trattamento

1. Tutti gli operatori di Polizia locale che effettuino un trattamento dei dati derivanti dalla raccolta di immagini tramite la videosorveglianza sono nominati incaricati del trattamento.
2. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
 - trattare in modo lecito e secondo correttezza tutti i dati personali di cui viene a conoscenza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
 - accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione.

Art. 9 - Modalità di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 3;
- conservati per un massimo di sette giorni decorrenti dalla raccolta, salvo le deroghe espresse dell'art. 6 della L. 38/2009, tenuto conto delle finalità da perseguire.

Art. 10 - Ambienti di posizionamento delle telecamere

Le telecamere, ai sensi della L. 38/2009, possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, immobili di particolare interesse pubblico o destinati a pubblico servizio.

Art. 11 - Risoluzione della ripresa

1. Nel caso di posizionamento di telecamere a scopo di verifica delle condizioni del traffico o di violazioni al codice della strada, vanno rispettate le prescrizioni tecniche di cui al provvedimento del Garante della privacy del 8.4.2010, punto 5.3.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento di telecamere a scopo di tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 11/2009.

Art. 12 - Periodo di conservazione delle immagini

1. Le immagini videoregistrate a fini diversi da quello della tutela della sicurezza urbana sono conservate per un tempo non superiore alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.
2. Le immagini registrate a tutela della sicurezza urbana sono conservate per un massimo di sette giorni, salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009.

Art. 13 - Obbligo di segnalazione delle telecamere

1. Il responsabile del trattamento cura le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal codice della strada. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
2. E' obbligatoria la segnalazione con apposito simbolo visivo della ripresa in atto, mediante l'apposizione di cartello ben visibile che rechi l'indicazione "Area videosorvegliata" e l'informativa sintetica (su titolare del trattamento e finalità del trattamento).

Art. 14 – Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente al trattamento dei dati per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica deve essere tenuta presso l'ufficio di Polizia locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - indicazione del titolare del trattamento;
 - indicazione del responsabile e degli incaricati del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - termini di conservazione delle immagini se registrate.

Art. 15 - Esercizio del diritto di accesso

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lvo 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza particolari formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro.

Art. 16 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali sono:

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali, come nell'ipotesi di materiale inerente a violazioni al codice della strada.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.